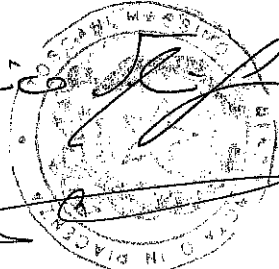


Allegato "B"
al Rep. 188.549/
66.712

**Fondazione
Pio Ritiro Cerati ETS**

STATUTO

L. Ritiro



Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1- Natura Giuridica.....	3
Articolo 2 - Denominazione e sede	3
Articolo 3 - Scopo	3
Articolo 4 - Attività diverse	4
Articolo 5 - Patrimonio	4
Articolo 6 - Mezzi finanziari	5
TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE.....	5
Articolo 7 - Organi	5
CAPO I - DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	5
Articolo 8 - Composizione e nomina	5
Articolo 9 - Durata	6
Articolo 10 - Decadenza.....	6
Articolo 11 - Gratuità del mandato	7
Articolo 12 - Funzioni.....	7
Articolo 13 - Adunanze e deliberazioni	8
Articolo 14 - Verbali	8
CAPO II - DEL PRESIDENTE.....	8
Articolo 15 - Nomina e funzioni	9
Articolo 16 - Sostituzione	9
CAPO III - DEL REVISORE DEI CONTI.....	9
Articolo 17 -Nomina e durata in carica	9
CAPO IV - DEL DIRETTORE.....	9
Articolo 18 - Attribuzioni	10
CAPO V -DEL SEGRETARIO	10
Articolo 19 - Attribuzioni	10
TITOLO III - AVVERTENZE E NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	10
Articolo 20 - Personale	10
Articolo 21 - Gestione contabile	10
Articolo 22 - Fusioni e scissioni.....	11
Articolo 23 - Estinzione	11
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	12
Articolo 24 - Rinvio generale	12

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1- Natura Giuridica

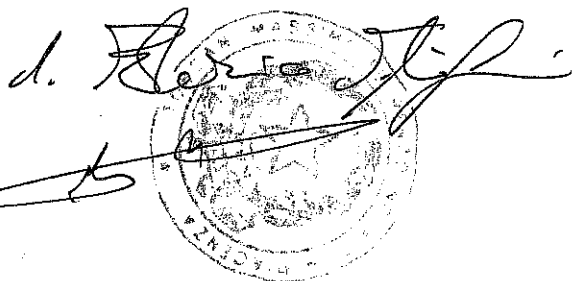
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna, 167 del 22 aprile 1999, l'Ente è stato ricondotto al regime giuridico di diritto privato, in ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 ed ai sensi della Legge regionale 1° giugno 1992, n. 27, assumendo natura di fondazione disciplinata dagli articoli 12 e seguenti del codice civile.
2. Lo Statuto è stato adeguato ai precetti del Codice del Terzo Settore introdotti dal Decreto Legislativo n. 117/2017 del 3 luglio 2017

Articolo 2 - Denominazione e sede

1. La denominazione dell'Ente è "Fondazione Pio Ritiro Cerati E.T.S."
2. L'Ente ha sede in Piacenza, via Mons. Torta, 28.

Articolo 3 - Scopo

1. L'Ente ha lo scopo di ospitare ed assistere, mediante servizi residenziali destinati a persone sia autosufficienti sia non autosufficienti, anche a domicilio, prioritariamente Sacerdoti anziani o impediti, appartenenti alla Diocesi di Piacenza-Bobbio.
2. Potranno essere anche ammessi anche laici, sia autosufficienti che non autosufficienti.
3. Pertanto, l'attività prevalente è da ricondurre all'art. 5, comma 1, lettere a) e c) del Codice del Terzo Settore.
4. La Fondazione persegue soltanto finalità di assistenza e solidarietà sociale, con esclusione di ogni scopo di lucro.



Articolo 4 - Attività diverse

1. L'Ente può svolgere attività diverse, secondarie e purché strumentali rispetto a quella di interesse generale dell'Ente. Affinché quest'ultime siano ritenute secondarie, devono ricorrere almeno una delle due condizioni, entrambe relative ai ricavi dell'attività determinati in ciascun esercizio:
 - non devono superare il 30% delle entrate complessive dell'Ets;
 - non devono superare il 66% dei costi complessivi dell'Ets.
2. Spetta al Consiglio di amministrazione individuare tali attività, con riferimento a quelle consentite dalla normativa vigente tempo per tempo.

Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Ente nonché dai beni ricevuti in dotazione; tale patrimonio potrà essere incrementato anche con donazioni, lasciti, legati ed obblazioni di beni mobili ed immobili secondo la volontà dei donatori nonché con:

- i redditi derivanti dal patrimonio;
- le entrate derivanti dalle rette per la fruizione dei servizi prestati;
- le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;
- i contributi erogati da enti pubblici e privati.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi.

È dovere degli amministratori di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Articolo 6 - Mezzi finanziari

1. Tutte le risorse dell'Ente sono destinate, direttamente o indirettamente, al raggiungimento delle finalità istituzionali. Queste risorse provengono:
 - a) dall'utilizzazione diretta del proprio patrimonio e dalle relative rendite;
 - b) dai contributi erogati da Enti pubblici e privati;
 - c) dalle rette per la fruizione dei servizi prestati;
 - d) dall'utile risultante dall'esercizio di attività diverse;
 - e) da ogni altra entrata non destinata ad incremento del patrimonio.
2. L'Ente può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i cittadini.

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

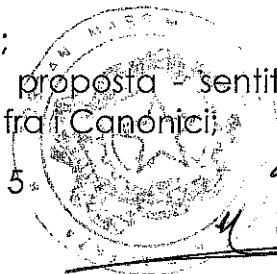
Articolo 7 - Organi

1. Sono organi dell'Ente:
 - a) il Consiglio di Amministrazione
 - b) il Presidente
 - c) Il Revisore dei Conti

CAPO I - DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 8 - Composizione e nomina

1. L'Ente è amministrato da un Consiglio composto di cinque Ecclesiastici, con i limiti di cui sotto, appartenenti al Clero della Diocesi di Piacenza-Bobbio di cui quattro nominati dal Consiglio Presbiterale Diocesano come segue:
 - a) due scelti nel proprio seno;
 - b) uno scelto entro la terna proposta - sentito il Vescovo - dal Capitolo della Cattedrale fra i Canonici;



d. Enrico Jff

- c) uno scelto entro la terna proposta - sentito il Vescovo - dal Presbiterio dei Parroci urbani.
2. E' membro di diritto il Prevosto di Sant'Antonino; egli ha la facoltà di nominare in sua vece un proprio delegato permanente, scegliendo fra Ecclesiastici o anche laici, ottenendo poi conferma dall'Ordinario diocesano.
3. Nelle terne di cui al comma 1 lettere b) e c) possono essere inclusi parzialmente o anche totalmente laici di qualificata competenza.
4. I consiglieri non devono versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge.
5. Tre mesi prima della conclusione del mandato, devono essere richieste le designazioni dei membri elettivi; il rinnovato consiglio viene Convocato dal Presidente uscente entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuta nomina da parte del Segretario del Consiglio Presbiterale.

Articolo 9 - Durata

1. Il Consiglio dura in carica cinque anni ed i suoi componenti elettivi possono essere confermati senza interruzione.
2. In caso di dimissioni, le stesse devono essere rassegnate, tramite il Presidente del Consiglio di amministrazione, a chi ebbe a compiere la nomina.
3. Venendo, per qualsiasi causa, a mancare qualcuno dei Consiglieri prima della naturale conclusione del mandato, il subentrante resta in carica per il residuo mandato del Consigliere cessato.

Articolo 10 - Decadenza

1. I membri del Consiglio di amministrazione, che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre volte consecutive alle sedute, decadono dalla carica.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio non prima di venti giorni dalla data della formale contestazione delle assenze e dopo aver preso in esame le eventuali deduzioni presentate dall'interessato, secondo le specifiche modalità previste nel regolamento.

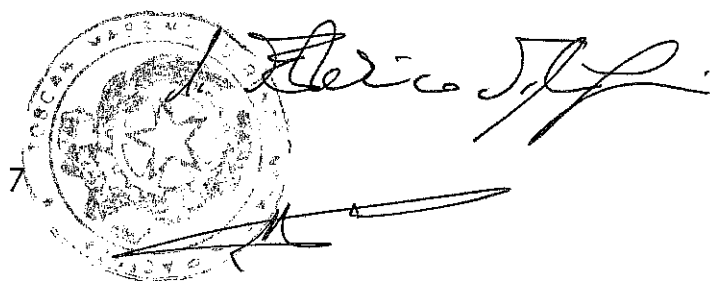
3. Il consigliere decade, altresì, dalla carica, in parallelo ad uffici ecclesiastici, al compimento del settantacinquesimo anno di età (ottantesimo se Canonico), sempreché l'età massima non venga compiuta nell'ultimo anno del mandato, nel qual caso non si ha decadenza automatica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

Articolo 11 - Gratuità del mandato

1. Gli amministratori non possono percepire alcunché a carico del bilancio dell'Ente; essi hanno, peraltro, diritto al rimborso delle spese forzose sostenute per l'espletamento del mandato.

Articolo 12 - Funzioni

1. Il Consiglio determina gli indirizzi dell'Ente, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli atti necessari per la loro realizzazione.
 - a) determina la misura delle rette;
 - b) assume, sospende e licenzia il personale dipendente;
 - c) autorizza la contrazione di mutui;
 - d) dispone per acquisti, permute, alienazioni e contratti di comodato riguardanti immobili;
 - e) cura, con la manutenzione ordinaria e straordinaria, il patrimonio;
 - f) nomina e revoca i rappresentanti dell'Ente presso Enti, Consorzi,
 - g) Aziende ed Associazioni;
 - h) delibera la costituzione in giudizio dell'Ente;
 - i) decide su ogni altro argomento relativo all'amministrazione ed alla gestione dell'Ente.
2. Al Consiglio spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente.



Articolo 13 - Adunanze e deliberazioni

1. Le adunanze sono ordinarie e straordinarie: le prime seguiranno almeno una volta ogni due mesi, le seconde quando lo richieda il bisogno o per iniziativa del Presidente o dietro domanda sottoscritta da due Consiglieri presentata al Presidente, il quale ha l'obbligo di convocare il Consiglio entro venti giorni.
2. Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l'intervento della metà più uno dei componenti ed a maggioranza assoluta.
3. Per modificare lo Statuto è prescritta la maggioranza assoluta dei Componenti.
4. Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti palesi; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.
5. Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interesse, non può prendere parte alla deliberazione.
6. Il Consiglio può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno se tutti i componenti sono presenti e nessuno si oppone.

Articolo 14 - Verbali

1. I verbali delle sedute devono essere firmati da chi ha presieduto la riunione e da chi ha svolto le funzioni di Segretario.
2. L'Ente garantisce il pieno accesso ai propri atti da parte di chi ne abbia un interesse qualificato, disciplinandone le concrete modalità in apposito regolamento per contemperare obiettivi di trasparenza, tutela della riservatezza personale e tutela degli interessi dell'Ente.

CAPO II - DEL PRESIDENTE

Articolo 15 - Nomina e funzioni

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e viene nominato dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei Consiglieri, nella prima seduta.
2. Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione, del quale promuove e dirige l'attività. Ne provvede alla convocazione e sovrintende al raggiungimento degli scopi della Fondazione.
3. In caso di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, al quale comunque è tenuto a riferire, sottoponendoli altresì alla ratifica dello stesso nella prima seduta utile.

Articolo 16 - Sostituzione

1. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal consigliere anziano intendendosi per anzianità l'appartenenza al Consiglio, anche se venuta meno per uno o più mandati o, in subordine, l'anzianità anagrafica.

CAPO III - DEL REVISORE DEI CONTI

Articolo 17 - Nomina e durata in carica

1. Il Revisore Unico è scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori dei Conti, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e decade unitamente al Consiglio.
2. Vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, esercita il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione, verifica la regolare tenuta della contabilità, effettua periodiche verifiche di cassa, esamina il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo redigendo apposite relazioni accompagnatorie.
3. Il Revisore dei Conti partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con facoltà di parola.

CAPO IV - DEL DIRETTORE



Articolo 18 - Attribuzioni

1. Al Direttore compete la direzione della Ente, in conformità alle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione, a cui riporta e di cui esegue le deliberazioni.
2. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con facoltà di parola.

CAPO V -DEL SEGRETARIO

Articolo 19 - Attribuzioni

1. Il Segretario, qualora nominato, supporta il Direttore, al quale riporta, nelle attività di carattere amministrativo e finanziario della Fondazione.
2. Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con facoltà di parola e ne redige il verbale.

TITOLO III - AVVERTENZE E NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 20 - Personale

1. L'Ente si avvale di personale dipendente, i cui diritti, doveri, attribuzioni e sanzioni sono stabiliti nell'apposito regolamento.
2. Al personale l'Ente applica uno dei contratti collettivi applicabili agli Enti assistenziali di natura privata e/o religiosa.

Articolo 21 - Gestione contabile

1. L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.

2. L'Ente approva, entro il mese di dicembre, il piano previsionale dei conti per l'anno successivo e, entro centoventi giorni, il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente;
3. Il Consiglio di Amministrazione, fra gli allegati del bilancio d'esercizio, documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte;
4. Gli adempimenti contabili dell'Ente sono disciplinati in apposito Regolamento secondo i principi contabili delle Onlus; una volta iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, segue i principi contabili dettati dal Codice del Terzo Settore;
5. Gli eventuali avanzi di gestione accertati dovranno essere destinati alla realizzazione delle finalità indicate nel precedente articolo 4, con esclusione, quindi, di ogni diversa utilizzazione, ivi compresa la distribuzione agli amministratori o ad altri soggetti;
6. E' esclusa, inoltre, ogni distribuzione di capitale, riserve o fondi durante la vita dell'Ente, a meno che la stessa non sia imposta per legge.
7. Il Consiglio di Amministrazione approva, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio, il bilancio sociale, redatto secondo le linee-guida vigenti tempo per tempo
8. L'Ente, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a duecentocinquantomila (250.000,00) euro annui, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Articolo 22 - Fusioni e scissioni

1. Durante la sua vita, è preclusa alla Fondazione qualunque operazione di fusione o di scissione.

Articolo 23 - Estinzione

1. In caso di estinzione per qualunque causa, l'Ente ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri Enti del Terzo Settore o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
2. In ogni caso, il destinatario del patrimonio dovrà essere un ente giuridicamente riconosciuto, che svolga, nell'ambito della Diocesi



d. Bruno Jf.

di Piacenza-Bobbio, attività analoghe a quelle previste dall'articolo 4 del presente Statuto.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 24 - Rinvio generale

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge e in particolare le disposizioni del Libro I del Codice Civile in tema di Fondazioni, del Decreto Legislativo n.460 del 4 dicembre 1997 e del Decreto Legislativo n. 117/2017 del 3 luglio 2017.